

**Comune di Peio****L'ORGANO DI REVISIONE****Verbale n. 8 del 22.06.2021**

<b>COMUNE DI PEIO</b> PROVINCIA di TRENTO	
23 GIU. 2021	
Prot. N.	4606
Uff. F.W./ENT	Cat. 6 Cl. 8

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021. Verbale di validazione PEF 2021.

In rappresentanza del Comune di Peio, in sostituzione dell'Ente Territoriale Competente, così come previsto dall'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF di ARERA con deliberazione della giunta comunale del 18 febbraio 2021 n. 18, esecutiva ai sensi di legge, è stata incaricata la Rag. Commercialista Valorzi Sonia in qualità di Revisore dei conti del Comune di Peio, assistito dal Signor Fabrizio Tonazzi funzionario responsabile dell'Ufficio tributi del comune di Peio, per la validazione del PEF 2021.

Premesso che

L'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

Il nuovo metodo, contenuto nella deliberazione 443/19 ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.

Con la deliberazione 443/2019 ARERA ha previsto che per l'anno 2021 i Piani Economico Finanziari (PEF) del servizio gestione rifiuti siano predisposti secondo i costi efficienti sulla base del metodo tariffario (MTR) individuato nell'allegato A alla citata deliberazione. Nell'ambito dei propri provvedimenti, ARERA stabilisce un preciso percorso per l'approvazione del PEF articolato sinteticamente come segue:

1. Proposta del gestore/i (Pef Grezzo);
2. Validazione del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente (ETC)
3. Approvazione del PEF da parte di ARERA

Il comune di Peio riveste contemporaneamente sia il ruolo di ETC che di GESTORE con un'evidente criticità rispetto al requisito di terziarietà richiesto per la validazione del PEF, non essendoci una specifica struttura o unità organizzativa distinta rispetto a quella che assolve le funzioni gestionali del servizio. Per superare tale criticità è stato affidato al sottoscritto Revisore il compito di validare il documento



### Considerato che

I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti.

Il nuovo metodo regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

### Considerata

La L. 19 dicembre 2019, n. 157 all'art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico) comma1: All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

### Considerato

il comma 5 dell'articolo 30 del Decreto Legge 41/2021 (Decreto Sostegni) ha stabilito, che limitatamente all'anno 2021 ed in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 e all'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, i Comuni approvano le tariffe ed i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

### Considerato

Che il Comune di Peio per l'anno 2020 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 DL 18/2020, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 ed ha determinato ed approvato il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 con delibera di Consiglio Comunale nr. 65 del 29 dicembre 2020, con un conguaglio da ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021 di euro – 36.883,00;



Considerato in particolare che

L'Articolo 6 della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Il comma 3 dell'art. 6 definisce che la validazione del PEF consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che

- 6.4 "Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolativa degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
- 6.6 fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

La deliberazione 493/2020/R di Arera, reca aggiornamenti al MTR, ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa all'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

Tenuto conto che

La validazione consiste nel verificare la veridicità del PEF e la sua conformità rispetto alla regolazione ossia che i dati di origine contabili presenti nel PEF provengano effettivamente da fonti contabili



obbligatorie e che siano stati determinati nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolazione, con particolare riferimento ai principi di pertinenza, ricorrenza ed ammissibilità.

Il Pef complessivo soggetto a validazione è composto dal PEF grezzo dell'ente gestore " Comunità della Val di Sole" e dal Pef grezzo del Comune in quanto il Comune di Peio mantiene a sé solo una parte del servizio integrato dei rifiuti, in particolare lo spazzamento strade, la gestione delle tariffe all'utenza e i rapporti con essa.

Considerato inoltre,

che l'art. 19 dell'MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili
- Il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- Il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

L'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dall'Ente Gestore del Servizio e dal Comune, per il PEF 2021, elaborati con riferimento ai costi 2019, a cui è stato applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo al 2021;

che ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), del D..Lgs 267/2000, il Revisore dei Conti esprime pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Revisore ha analizzato i dati forniti per la validazione nonché verificato gli ulteriori elementi richiesti quali analisi dei singoli costi, la destinazione di specifiche poste nonché le situazioni inerenti ai cespiti e agli accantonamenti.

Preso atto che

come previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, il Comune di Peio:

- ha provveduto alla definizione dei prospetti di Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021;
- per la sua redazione ha fatto riferimento ai costi 2019, a cui è stato applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo al 2021, considerando un tasso pari allo 1,1% per il 2020 e all'0,1% per l'anno 2021;
- sono stati eseguiti i conguagli delle componenti fisse e variabili come previsto dagli artt. 15 e 16 dell'allegato A del MTR;
- sono stati riportati a zero i costi operativi incentivanti, sia fissi che variabili, in considerazione dell'assenza di variazioni significative attese dei servizi nell'anno 2021;

- sono state verificati i costi medi di settore come risultante dall'ultimo rapporto dell'ISPRA per la Provincia Autonoma di Trento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, coefficienti di gradualità e limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- è rispettato il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie (art. 4 all.to A Delibera ARERA 443/2019);
- la relazione di accompagnamento rispetta i contenuti minimi indicati dal metodo;
- non risultano attività esterne al servizio integrato di gestione;
- Il Comune di Peio ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 con delibera di Consiglio Comunale nr. 4 di data 24 marzo 2021 per cui si rende necessario apportare una variazione nello stanziamento 2021 relativo all'entrata Tari, a seguito dell'approvazione del PEF2021;

Visto il PEF 2021 del Comune di Peio composto da:

- PEF 2021 redatto come da allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 di Arera;
- relazione di accompagnamento, redatta sullo schema appendice 2 di Arera;
- dichiarazione di veridicità, secondo lo schema tipo appendice 3 di Arera

Vista la bozza di delibera da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio Comunale avente ad oggetto la "validazione piano finanziario e relativi allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021";

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Considerato che

Rispetto all'Ente che ha elaborato il PEF il sottoscritto Revisore dei conti del Comune Peio risulta, secondo le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, e quindi qualificabile come soggetto terzo.

Acquisiti

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

### **Valida ed attesta**

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico finale del Comune di Peio è disposto in atti del Comune, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione dei piani economici finanziari.

Inoltre



## Esprime parere favorevole

all'approvazione del PEF 2021 da parte del Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rumo, 22 giugno 2021

Il Revisore dei Conti del comune

(Valorzi Sonia)

